

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
"LA DECADE DEL '40"**



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica - La Decade del '40"
con sede a Sesto San Giovanni (MI) via G. Boccaccio 182.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune.

ART. 2 - L'associazione a carattere democratico non ha alcun fine di lucro, ed è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta ed indiretta di utili o avanzi di gestione fra i Soci. Essa opera prevalentemente con l'apporto di attività prestate in forma volontaria dai propri Soci e potrà, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti, anche ricorrendo a prestazioni onerose da parte di terzi o di propri Soci.

L'Associazione intende promuovere e diffondere la pratica e la

Oliveri

cultura del Tango Argentino, in particolare lo stile "Villa Urquiza", del Canyengue, delle arti e filosofie orientali quali, a puro titolo esemplificativo, Tai Chi, Yoga, Danza del Ventre, Odissi ed anche del Burlesque, del Flamenco e di tutti i tipi di danza che creino associazionismo, in ultimo delle attività subacquee.

L'Associazione intende rivolgersi a tutti coloro che sono appassionati o interessati a queste tematiche ed hanno spirito solidaristico.

ART. 3 - L'Associazione, per il raggiungimento di quanto indicato all' ART. 2 e nei confronti dei propri Soci, si propone di:

- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività sopra indicate.
- organizzare corsi, seminari, stages, di vari livelli, nonché eventi ed incontri per favorire la conoscenza, la promozione e l'incoraggiamento di ogni forma delle attività sopra descritte;
- mettere a disposizione dei propri Soci spazi ed attrezzature necessarie alla realizzazione dei progetti associativi;
- organizzare, percorsi e scambi sportivo-culturali, gite e visite guidate attinenti lo scopo istituzionale;
- gestire eventualmente attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri Soci;
- produrre materiale informativo e culturale attraverso pubblicazioni

Orfan
M.

in forma stampata o informatica;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali per il raggiungimento dello scopo principale, anche collaborando con associazioni similari ed enti pubblici, nella propria o in altra Sede;
- aprire altre sedi in Italia.

ART. 4 - L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'ACSI - Associazione Centri Sportivi Italiani, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976 adottata ai sensi del DPR n.530 del 2 agosto 1974 e riconfermato con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D. Lgs n. 242 del 23 luglio 1999, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale accettando incondizionatamente di conformarsi alle regole ed alle direttive del CONI nel qual caso, potrà svolgere talune attività con le agevolazioni previste per legge, esempio: la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici per i Soci ecc.ecc.

ART. 5 - L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o

di servizi ai sovventori.

ART. 6 - L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

TITOLO II

SOCI

ART. 7- Il numero dei Soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione stessa e che intendano collaborare, partecipare, usufruire delle attività da essa promosse. Possono essere Soci anche le persone giuridiche senza fini di lucro che intendano condividere le finalità dell'Associazione.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo; essa deve contenere i dati anagrafici e i dati necessari al ricevimento delle comunicazioni dell'Associazione, nonché l'accettazione dello statuto e di eventuali regolamenti interni. Riunito il Consiglio Direttivo e valutata la domanda di ammissione,

l'accettazione e la seguente annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale con il pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

L'Associazione è un organismo di carattere inclusivo pertanto, un eventuale diniego alla domanda dovrà avvenire entro 30 giorni, nel qual caso, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative e frequentare le strutture sociali. Essi hanno pieno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'Associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ed ogni Socio, persona fisica o giuridica, può esprimere un solo voto. Gli è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.



ART. 8 - I Soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- b) Al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) Quando tengano un comportamento lesivo verso l'Associazione o contrario alle regole del buoncostume e della comune morale;
- c) Quando fomentino dissidi o disordini tra i Soci e siano elementi di disgregazione;
- d) Quando arrechino danni patrimoniali.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 9 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e dai contributi di aderenti e di terzi, compreso amministrazioni e enti pubblici, da erogazioni e lasciti anche in denaro,

donazioni e proventi derivanti da attività sociali. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. La quota medesima non è rivalutabile ne trasmissibile, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 10 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario è predisposto in tempo utile dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell' associazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI:

ASSEMBLEA-CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 11 - L'assemblea dei Soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;

- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei Soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, nonché attraverso l'affissione della convocazione nei locali ove si svolge l'attività. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata da un decimo dei Soci ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile e quando vi sia necessità. E' ammesso il voto per delega in sostituzione di un solo socio.

ART. 12 - L'assemblea in forma ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di

metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'assemblea in forma straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputerà necessario. E' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 17 dello Statuto. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La durata della carica di presidente è di 5 anni, fino a revoca deliberata dall'assemblea straordinaria o fino a dimissioni volontarie.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un

massimo di nove membri scelti tra gli associati. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva. Che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza. I membri del Consiglio Direttivo, come da principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, restano in carica per 5 anni. Deve essere assicurata la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Il consigliere che tenga un comportamento non collaborativo con gli altri consiglieri o contrario allo spirito solidaristico dell'Associazione, o che danneggi con la propria condotta l'operato e le funzioni del Consiglio Direttivo, potrà essere sospeso dal suo incarico, con una delibera della maggioranza dei Consiglieri.

Tale provvedimento disciplinare dovrà essere ratificato dalla prima riunione utile dell'assemblea dei soci, che dovrà quindi rendere definitiva la sospensione o procedere alla reintegrazione del Socio alla carica di Consigliere.



Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente ed il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza, per garantire una corretta amministrazione e trasparenza. Il Consiglio è atto a deliberare alla presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite ed onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso e dei Soci collaboratori che dovranno avvalersi delle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica dell'art. 90, comma 3, della legge n. 289 del 2002, Finanziaria 2003.

Il Consiglio ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario in forma analitica in tempo utile alla presentazione dello stesso all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

ART. 16 - Il Presidente ha la rappresentanza legale, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso, le mansioni spettano al Vice-Presidente.

TITOLO V

Me Cofon

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 17 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe. Il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini generali di pubblica utilità ovvero a Enti che comunque li perseguono, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Il Presidente

Chiara Paola Cipri



Il Segretario

Maura Comotti

